

il manicomio criminale come sarà la tomba dell'intelligenza e della vita morale degli infelici che vi saranno accolti, così sarà la tomba dei vietati principii della scuola classica e dell'altra cosiddetta giuridica, che non è che una variazione della prima. Indarno si tenta da alcuni di considerare i manicomi criminali come le colonne d'Ercole, al di là delle quali non è più lecito procedere e fare concessioni alle scienze naturalistiche, adducendosi che non si può negare il libero arbitrio, perchè contraddice ad una convinzione che si può chiamare organica, (così disse l'on. Righi al Congresso Antropologico di Roma.) per la quale l'uomo si riconosce in sé e per sé libero e creasi un motivo artificiale che lo debba determinare nell'attualità del dilemma pratico, che gli viene imposto dalla necessità di scegliere tra una azione buona e l'altra cattiva. Al che rispose ottimamente e brillantemente l'illustre Molehot facendo risalire l'illusione di sentirsi-liberi.

Da parte nostra noi vorremmo che in simili questioni si dovesse sempre seguire il precetto, chiaramente spiegato dall'insigne prof. Benedikt nel succitato Congresso.

Egli parlando in generale della scuola di antropologia criminale, disse che i giuristi e i sociologi, dovrebbero studiare le manifestazioni delle forze psichiche, nello stesso modo col quale i fisici studiano le manifestazioni delle forze della natura e cioè senza introdurre nello studio delle leggi speciali le opinioni e le discussioni sull'origine e sulla natura della materia; il che importa di spingere nelle questioni metafisiche. Per es. la parola *colpevole* pecca di fronte al principio scientifico di classificazione, che ci vieta di usare espressioni basate su principii in discussione. La parola *colpevole* ha questo difetto, perchè implica un'idea di metafisica morale, quella della responsabilità e del libero arbitrio. Si dovrà sostituire, conclude il Benedikt, quella di *provato dannoso*; per es. per la integrità della vita, dei beni, dell'onore... Il risultato sarà presso a poco lo stesso, ma noi guadagneremo una più grande libertà d'azione.

Ci piace però constatare che se l'on. Zanardelli non si attenne a questo precetto nelle norme generali, indotto forse dalla cura di rispettare sia la tradizione legislativa, sia le opinioni dei molti e diversi collaboratori che il progetto di codice penale si ebbe dal 1863 in poi, sia infine dal giusto principio che un codice penale non è un'opera del tutto nuova e di getto, vi si attenne però in parte nella determinazione dei singoli reati. Quivi infatti egli ebbe la preoccupazione di lasciare la denominazione giuridica e di indicare con precisione gli elementi essenziali dei fatti che li costituiscono, giustamente considerando che un codice non è un trattato scientifico, e che di molti fra i delitti la scienza non è ancora concorde nel determinare esattamente il nome.

La pietra di paragone, a così dire, dei principii che si assumono a fondamento della responsabilità penale, è la formula, colla quale si cerca di esprimere il concetto della irresponsabilità o della non punibilità in alcuni casi.

In quanto al progetto essa si contiene nell'art. 47, ed è così concepita: — Non è punibile colui che nel momento in cui ha commesso il fatto era in tale stato di deficienza e di morbosa alterazione di mente da togliergli la coscienza dei propri atti o la possibilità di operare altrimenti.

Evidentemente è espresso in queste parole il concetto della libertà morale, perchè si suppone che l'individuo che agisce in una condizione opposta a quella preveduta nell'articolo, sia libero, padrone della propria volontà; il che è contraddetto dalla genesi delle azioni umane, contraddizione che ciascuno potrebbe rilevare da sé facilmente, se non facessero ostacolo le abitudini mentali che noi abbiamo ereditate dai nostri antenati.

Quella formula viene così chiarita nella relazione mi-

nisteriale: — Essa studiata sulle tracce degli ultimi e più reputati codici stranieri, parmi risponda al concetto di una nozione specifica ed insieme sintetica. Nella espressione di *deficienza* si comprendono tutti gli stati di mancato sviluppo, di sviluppo imperfetto e di inazione delle facoltà mentali anche soltanto transitoria, come nel sonnambulismo che valgono ad escludere l'imputabilità. E in quella di *alterazione morbosa* si abbraccia ogni e qualunque forma patologica mentale, permanente ed accidentale, generale o parziale. La voce *mente* poi va intesa nel più ampio significato, si da comprendere tutte le facoltà psichiche dell'uomo, innate ed acquisite, semplici e composte, dalla memoria alla coscienza, dall'intelligenza alla volontà, dal raziocinio al senso morale. —

Ora qual'è il valore scientifico di questa formula? La risposta non è troppo facile, malgrado che la discussione su ciò sia stata lunga e dottissima fra quanti collaboratori vi furono per il progetto del codice penale; e la difficoltà dipende in parte dalla natura stessa dei concetti che devono esprimersi, ed in parte dalle nozioni incomplete che si hanno oggi sui fenomeni psichici, ad onta dei progressi compiuti dalla psichiatria e dalle scienze morali. Noi vediamo gli stessi criminalisti positivi che si provano a dettare una simile formula, nell'intento di rendere meno sensibile, e meno dannoso l'antagonismo tra la scienza e la legge positiva, cadere nello stesso peccato, ora della indeterminatezza, ora della casistica.

Le difficoltà scompariranno quando verrà accolta la distinzione delle grandi categorie dei delinquenti, quali le propone la nuova scuola, e quali gli studi più accurati e più profondi che si compiranno coll'osservazione dei fatti, presenteranno in avvenire.

Durante l'attuale periodo di transizione, le formule, simili a quella concretata dall'on. Zanardelli sono le meno imperfette. Se non che è da notarsi in quanto all'art. 47 del progetto che le maggiori dispute nei tribunali potranno sorgere sulla voce *mente*. — Intendendo per mente anche il senso morale, la *inazione transitoria delle facoltà mentali* è un'arma che fa paura nelle mani di chi seppe adoperare gli art. 94 e 95, ancora vigenti, e tante volte fa piangere, senza ridere, i nostri ottimi giurati. — Così osserva colla consueta arguzia il Maino (Mon. Trib. 1888, N. 5 sul prog. Zanardelli), il quale crede appunto che la nuova formula dell'art. 47 non varrà a bandire dai tribunali specialmente dalla Corte di Assisie, le intemperanze che irrompono sotto la bandiera degli art. 94, 95 Codice sardo.

La rigorosa coerenza ai nostri principii nell'ordine della criminalità ci porterebbe a non approvare la disposizione dell'art. 48 del progetto ove si riconosce la semi-follia, la semi-responsabilità, disponendo che i delinquenti ritenuti non in pieno dominio delle cause patologiche accennate nell'art. 47 sono colpiti da pena sensibilmente diminuita.

Anche sulla semi-follia corrono contrarie opinioni. Vi ha chi la chiama un assurdo, un espediente, una transazione fra la rigida giustizia e la medicina, essendo impossibile di misurare la quantità di immoralità, di intelligenza che entra in una determinata azione, perchè una volta che l'attività psichica di un individuo è offesa anche parzialmente, le altre funzioni per l'unità della mente risentono più o meno dell'alterazione, e quindi l'uomo passa tosto in uno stato anormale, e nella molteplicità delle forme morbose non è possibile ammettere la graduazione dell'imputabilità in base ad una presunta diminuzione di intelligenza, coscienza e volontà. Vi ha chi per contrario sostiene come la ragione può essere minorata, non spenta, che dall'alienazione completa allo stato normale di salute vi è una scala di passaggio, c'è una sfumatura degradante, a cui